CAMERA DEI DEPUTATI N. 3308

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RALLO, MARINO BUCCELLATO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice

Presentata il 25 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nonostante le numerosissime proposte di legge presentate in questa e nelle precedenti legislature, l'ordinamento giuridico italiano rimane tuttora privo di una regolamentazione che disciplini le case da gioco in tutto il territorio della Repubblica. Le stesse quattro case da gioco esistenti in Italia, funzionano senza nessun supporto legislativo ed è quindi impossibile trovare un riferimento per la richiesta di nuove istituzioni. Non si può non auspicare, pertanto, l'elaborazione di un quadro normativo organico che disciplini il regolamento delle case da gioco.

La presente proposta di legge, tuttavia, è redatta alla luce dell'attuale carenza di un quadro normativo generale, e pertanto prevede che numerose disposizioni vengano emanate con apposito regolamento; regolamento che, ovviamente, in presenza dell'auspicato quadro legislativo di riferimento, avrebbe invece un ambito assai più ridotto.

Quanto alle case da gioco esistenti, l'attuale situazione determina una condizione di svantaggio per molte nostre regioni che, pur dotate di un forte potenziale turistico, non riescono a svilupparsi per la mancanza di risorse economiche adeguate, difficilmente reperibili specie nelle sfortunate regioni del sud d'Italia. Tale svantaggio è destinato ad accrescersi, specie se si pensi che la libera circolazione di persone e capitali, in vigore da circa due anni negli Stati della Unione europea, agevola chi dispone di strutture ben attrezzate, come appunto le 346 case da gioco funzionanti in Europa, rispetto alle quali possono misurarsi soltanto le nostre quattro case da gioco, ubicate tutte nel nord del Paese.

Sarebbe davvero una singolare stranezza continuare a mantenere una tale inferiorità, sia sul piano numerico che nella disarticolata distribuzione sul territorio nazionale, nei confronti dei nostri concorrenti europei, privando così alcune nostre regioni, la cui crescita economica è principalmente legata alla industria turistica, di uno strumento validissimo sotto il profilo dell'autofinanziamento.

La presente proposta di legge ha lo scopo di stimolare la ripresa economica dell'estrema zona occidentale della Sicilia, fortemente penalizzata per la sostanziale esclusione dai circuiti economici, marginalizzata nei piani nazionale e regionale dei trasporti, e depotenziata nelle sue strutture portuali ed aeroportuali, pur essendo queste i terminali europei più vicini alle coste africane.

La provincia di Trapani, che vanta il parco archeologico più vasto d'Europa (Selinunte, Segesta, Motia, Erice), può soltanto puntare ad una qualificazione di questa sua potenziale prestigiosa immagine creando, con l'asse turistico Erice-Egadi, una risorsa finanziaria che le consenta la realizzazione di importanti strutture e infrastrutture. Queste, infatti, sono indispensabili per il rilancio dell'economia mediante il finanziamento di iniziative, opere e servizi di primaria importanza che diano sicurezza affinché l'industria turistica ed i settori indotti dell'artigianato e del commercio possano operare in condizioni di concorrenzialità nei confronti delle altre realtà europee.

Nelle proposte di legge per la dislocazione di varie case da gioco sul territorio nazionale, viene solitamente contemplato che tali case da gioco possano essere in numero di una per ogni regione, ad eccezione delle regioni collocate ai confini del territorio nazionale, che potrebbero ospitare più di una casa al fine di scoraggiare esodi verso l'estero di giocatori italiani, con conseguente esportazione di valuta ed altri inconvenienti.

Si ritiene che in Sicilia debbano essere allocate due case da gioco, una nella Sicilia orientale (Taormina), ed una nella Sicilia occidentale (Erice), per diversi ordini di motivi:

1) per la vastità della regione;

2) per mettere a frutto le potenzialità turistiche su cui ci si è soffermati poco prima, tenendo conto specificamente del fatto che, mentre la Sicilia orientale ha già un'attività turistica di un certo livello, per la Sicilia occidentale il turismo stenta a decollare nonostante le grosse potenzialità di beni turistici, culturali ed ambientali;

3) a tutti gli effetti la Sicilia è zona di confine (sia pure marittimo) e per quanto concerne in particolare le case da gioco, occorre tener presente che, a pochi chilometri dalle coste siciliane (Malta), esiste un casinò che attrae ingenti masse di giocatori italiani e siciliani in particolare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione).

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Erice.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Sicilia, su richiesta del sindaco del comune di Erice, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

3. Nella richiesta di cui al comma 2 il sindaco del comune di Erice deve indicare quale struttura del centro storico debba essere adibita a casa da gioco.

ART. 2.

(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco).

1. Il presidente della giunta regionale della Sicilia, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori, per i residenti nel comune di Erice e nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative;

b) la registrazione delle presenze per altre categorie che dovranno essere individuate;

c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati, essendo nella casa da gioco, comunque ammesso il gioco con *slot-machine;*

d) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;

e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

ART. 3.

(Titolarità dell'esercizio della casa da gioco).

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Erice.

2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Erice direttamente attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il comune, con propria deliberazione, disciplina:

a) l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco;

b) le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni;

c) le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto;

d) le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 4, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione, ed i relativi controlli;

e) la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo di risarcimento dei

danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste dalla concessione.

ART. 4.

(Ripartizione delle entrate).

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 70 per cento al comune di Erice, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tali proventi alle attività connesse allo sviluppo turistico ed in particolare alla ricettività alberghiera, ai trasporti, alla promozione turistica ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e delle attività economiche tradizionali del territorio;

b) il 30 per cento al comune di Trapani, con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare tale importo allo sviluppo e al miglioramento delle strutture turistiche e di trasporto che sono complementari a quelle del contiguo comune di Erice.

2. Il versamento delle quote al comune di Trapani è effettuato dal comune di Erice ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo.

ART. 5.

(Controllo dell'attività, sospensione e revoca della concessione).

1. Il presidente della giunta regionale della Sicilia, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

ART. 6.

(Disposizioni finali).

1. Alla casa da gioco di Erice si applica la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.